



N. 666 DEL 16/12/2018 REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 313 DEL 16-12-2018

OGGETTO: Sentenza n. 1283/2018 del Tribunale di Patti sez. Lavoro - Impegno e Liquidazione.

Vista la legge 8.6.1990, n. 142;

Vista la legge 15.5.1997, n. 127;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Visto l'art.51, comma 3-bis, della Legge 08/06/1990 n. 142, così come recepito dall'art.1, comma 1 lettera h) della L. R. n.48/91 il quale dispone che per tali Enti le funzioni di cui al comma 3 del medesimo art.51 sono svolte dai Responsabili degli Uffici o dei Servizi;

Vista la determinazione sindacale n. 17 del 21/06/2018 con la quale la sottoscritta è stata individuata Responsabile dell'Area Amministrativa;

CHE con Ricorso ex art. 409 n.3 c.p.c. al Tribunale di Patti, sez. lavoro, acquisito al protocollo di questo Ente in data 16/03/2015 al n. 2256, il ricorrente chiedeva di accertare l'effettiva prestazione dell'attività di esperto del Sindaco e di condannare il comune di San Fratello al relativo pagamento per l'attività espletata.

CHE con la sentenza n.1283/2016, acquisita al protocollo di questo Comune in data 19/08/2017 al n. 6689, il Tribunale di Patti accoglieva il Ricorso ex art. 409 n.3 c.p.c., e condannava il Comune di San Fratello al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 2.000,00 oltre rivalutazione e interessi legali nei limiti previsti dall'art. 22 co.36, L n.724/1994, spese di giudizio che liquidava in € 1.359,00 per onorari, da aumentarsi del 15% per spese generali, I.V.A e c.p.a. come per legge.

CONSIDERATO che con deliberazione n. 73/2018/PAR la Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Liguria, a seguito richiesta di parere in tema di debiti fuori bilancio derivanti da provvedimenti giudiziari esecutivi, ha definitivamente chiarito che nell'ipotesi in cui, per la somma richiesta in pagamento con decreto ingiuntivo (in questo caso con sentenza), sia stato in precedenza già assunto regolare impegno di spesa, versa al di fuori della disciplina dei debiti fuori bilancio e residua soltanto il problema del trattamento contabile da riservare ai maggiori oneri derivanti dalle spese giudiziarie, se non preventivati nel bilancio dell'Ente.

DATO ATTO che al riguardo, la Corte dei Conti in Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia ha precisato come "accanto a quelli definibili tecnicamente "debiti fuori bilancio", si collocano le c.d. passività pregresse" o arretrate, spese che, a differenze dei primi, riguardano debiti per cui si è proceduto a regolare impegno (amministrativo, ai sensi dell'art. 183 TUEL) ma che, per fatti non prevedibili, di norma collegati alla natura della prestazione, hanno dato luogo ad un debito in assenza di copertura (mancanza o insufficienza dell'impegno contabile ai sensi dell'art. 191 TUEL). Proprio perché le passività pregresse si pongono all'interno di una regolare procedura di spesa, esulano dalla fenomenologia dei debiti fuori bilancio (cfr., in proposito, la recente deliberazione di questa Sezione in merito al caso delle prestazioni professionali, n. 441/2012/PAR.

DATO ATTO, altresì che, la Corte, nella Deliberazione sopra citata, ha così specificato che nell'ipotesi in cui vi sia uno scostamento tra la previsione di spesa iniziale (ricompresa nel formale atto di impegno) e quella finale, il cui superiore ammontare sia derivato da fatti sopravvenuti ed imprevedibili, in conformità all'orientamento già formatosi presso altre Sezioni regionali di controllo (cfr. Sez. Lombardia, deliberazioni nn.19/2009/PAR, Sez. Campania, deliberazione n. 9/2007, Sez. Sardegna deliberazione n. 2/2007), il maggior onere di imprevedibile quantificazione debba essere coperto

integrando l'originario atto di impegno di spesa, poiché è necessario solo aumentare l'importo delle somme da corrispondere al creditore, restando invariati il titolo giuridico e gli altri elementi dell'obbligazione assunta dall'Ente (nella fattispecie atto di conferimento dell'incarico di esperto, soggetto creditore).

ACCERTATO che, alla luce dei diktat giurisprudenziali in materia, essendo stata l'attività di esperto del Sindaco del Comune, espletata dal Dott. Calogero Sirna, giusta Determinazione Sindacale N. 10 del 18/10/2010, munita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, non si ritiene necessario utilizzare la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio nel caso, quale quello in esame, in cui l'incarico sia stato regolarmente conferito ed il relativo impegno assunto secondo la ordinaria procedura di spesa di cui all'art. 183 TUEL, seppur con un importo inferiore rispetto a quello necessario, oggi, a soddisfare interamente la pretesa creditoria del dott. Sirna Calogero ;

VISTA la nota acquisita al protocollo di questo Comune in data 07/09/2018 al n.8124, con la quale l'avv. Antonella Piscitello, in nome e per conto dei Dott. Calogero Sirna, intimava al Comune di San Fratello il pagamento della sorte capitale pari ad € 2.000,00 e delle spese processuali liquidate in 1.359,00, per onorari, oltre C.P.A. e spese generali come per legge, per un totale di € 1.625,36, rinunciando a qualsiasi pretesa a titolo di interessi e/o rivalutazione monetaria;

CHE con detta nota l'avvocato riferiva che potrebbero ravvisarsi ipotesi di omissione di atti d'ufficio;

RITENUTO che, in coerenza con i principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e con l'interesse pubblico volto ad evitare inutili sprechi di danaro pubblico, sia possibile per i competenti organi dell'ente locale, nelle ipotesi e con le modalità precisate nel pronunciamento della Corte dei Conti, procedere al pagamento dell'obbligazione derivante da un provvedimento giurisdizionale esecutivo;

CHE con deliberazione di G.M. n. 237 del 13/12/2018, immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale, per i motivi come sopra specificati, assegnava alla sottoscritta la somma di € 3.625,36, al fine di consentire l'adozione degli atti per l'esecuzione della Sentenza n. 1283/2016;

RITENUTO di dover procedere all'impegno ed alla liquidazione della superiore somma, che trova copertura finanziaria sul servizio n. 1.01.2.82.02 del bilancio per l'esercizio finanziario 2018, stante che l'obbligazione giuridica si è perfezionata con il provvedimento del Giudice;

DETERMINA

- **Di impegnare**, la somma di euro 3.625,36, giusta assegnazione con delibera di G.M. n. 237/2018, che trova copertura finanziaria sul capitolo n. 1.01.2.08.02 del bilancio per l'esercizio finanziario 2018, in esecuzione alla sentenza n. 1283/2016, acquisita al protocollo di questo Comune in data 19/08/2017 al n. 6689, emessa dal tribunale di Patti;
- **Di liquidare** al dott. Calogero Sirna, la somma di euro 3.625,36.
- **Di trasmettere** copia della presente determinazione all'Ufficio di ragioneria per i provvedimenti di competenza;
- **Di pubblicare** la presente Determinazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Sig.ra Anna Savio

Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art.55, comma 5, della Legge 08/06/1990, n. 142, come modificato dall'art.6 comma 11, della Legge 15/05/1997, n. 127, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

NOTE

Data 14-12-18

STRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE
(Dott. RUBIANO Antonino)